

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO



STATUTO



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto” (Bib I. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”.

CAPO I COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione Ente del Terzo Settore denominata "Fraternita di Misericordia di Milano ODV" con sede in Milano, diocesi di Milano.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI ISPIRATORI

È una Associazione di Fratelli, avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3 – ELEMENTI GIURIDICI

La Misericordia di Milano è costituita agli effetti giuridici un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ

Scopo della Fraternita è l'esercizio delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Fraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Fraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell'amore”;
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio - sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

- l'attività di informazione e culturale di interesse sociale con finalità educative;
- g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
 - i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - k) la protezione dell'infanzia abbandonata;
 - l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) iniziative di agricoltura sociale;
 - o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
 - p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;
 - q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
 - r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto

dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la fraternita può, tra le altre attività, effettuare:

- a) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.
- b) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Fraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6 – SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Fraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Fraternita.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Fraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

ARTICOLO 8 – STEMMA

Lo stemma della Fraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Fraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

ARTICOLO 9 – VESTE

La divisa storica dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica,



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o quella definita in base al Regolamento Generale della Fraternita.

ARTICOLO 10 – ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Fraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Fraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei fratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Fraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Fraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Fraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ARTICOLO 12 – ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Fraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- quote e contributi degli iscritti;
- contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi comunitari e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Fraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; è concesso l'accantonamento a riserva.

Le opere di misericordia prestate dai Fratelli sono gratuite.

ARTICOLO 13 – IL VOLONTARIO

Il volontariato è la divisa morale dei Fratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Fratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Fratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Fraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Fraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

La Fraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 14 – GRUPPI OPERATIVI

La Fraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Fraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo “Gemme”; un rappresentante del gruppo “Gemme” partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA FRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 15 - GLI ISCRITTI

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di “Fratello” o “Sorella” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Fraternita.

I Fratelli si dividono in due categorie:

Fratelli effettivi

Fratelli buonavoglia

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato unitamente ai documenti richiesti dalle Norme attuative del Regolamento Generale.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 i Fratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Fraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso

l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Fraternita.

Il Fratello iscritto in più di un sodalizio, o associazione che operi nello stesso ambito di intervento a qualunque titolo, non potrà candidarsi a cariche elettive né ricoprire cariche di nomina nell'ambito di Misericordia Milano, per evitare conflitti di interesse. Non potrà inoltre essere ammesso alla Fraternita qualora ricopra cariche elettive o di nomina in altro sodalizio o associazione che operi nello stesso ambito di intervento, a meno che non rinunci a tali cariche. I Fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione.

ARTICOLO 16 – QUALIFICHE DEI FRATELLI

Gli aspiranti Fratelli sono coloro che, intendono far parte della categoria dei Fratelli Effettivi o Buonavoglia.

L'aspirantato ha la durata massima di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, divengono Fratelli Effettivi o Fratelli Buonavoglia.

Gli aspiranti Fratelli possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione. Il passaggio, può essere sancito spiritualmente con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

I Fratelli “effettivi” sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.

Costituiscono il corpo funzionale della Fraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Fratelli “buonavoglia” sono gli iscritti che partecipano alla vita associativa contribuendo moralmente e materialmente al suo sostenimento, partecipando alla governance attivamente e, secondo quanto previsto dallo statuto, anche



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

passivamente, ma senza svolgere funzioni di volontariato; si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria o prestano la loro capacità professionale al servizio della Fraternita.

I Fratelli buonavoglia partecipano all'Assemblea, godono del diritto di voto attivo dopo un anno dalla loro adesione ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

ARTICOLO 17 – REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti alla Fraternita occorre essere di principi morali e cristiani, coerenti con i principi della Costituzione Italiana e i principi fondanti dell'associazione, e non commettere azioni contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato Italiano.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Fraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato entro la fine del mese di febbraio.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III DOVERI E DISCIPLINA DEI FRATELLI

ARTICOLO 18 – DOVERI DEI FRATELLI

Gli iscritti alla Fraternita devono:

- osservare lo Statuto, il Regolamento Generale e le disposizioni emanate dagli organi della Fraternita;
- tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'associazione che nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare alle iniziative della Fraternita e partecipare alle riunioni;
- partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia.
- Assolvere al pagamento della quota associativa

ARTICOLO 19 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Fratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta

dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- ammonizione;
- sospensione;
- decadenza;
- esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea tranne nei casi previsti dall'art.20.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 20 comma quinto e seguenti.

ARTICOLO 20 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Fraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per **dimissioni** qualora il Fratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Fratello.

Si perde per **decadenza** senza passaggio assembleare, ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Fraternita di cui all'articolo 17. Si perde **automaticamente senza passaggio assembleare per decadenza** qualora il Fratello prolunghi un periodo di aspettativa oltre i 12 mesi (salvo casi di malattia, maternità, o prolungata trasferta lavorativa documentabile) o qualora un Fratello, pur non avendo chiesto per iscritto l'aspettativa, non presti servizio per l'associazione per più di 12 mesi, astenendosi dall'effettuare turni o dal portare contributo concreto e documentabile in una delle seguenti modalità:

- partecipando attivamente e continuativamente alle attività di uno degli organi sociali al quale è stato eletto
- effettuando trasporti sanitari, stazionamenti o servizi sociali per l'associazione
- fornendo consulenze o servizi professionali per i quali è qualificato, su richiesta del Magistrato.

Si perde altresì per **decadenza automatica senza passaggio assembleare** qualora non venga pagata la quota associativa entro il 31.12 dell'anno corrente.

Si perde per **esclusione senza passaggio assembleare** nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Fraternita, ivi compresa la manifestazione pubblica e documentata di principi



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

che contravvengono ai principi ispiratori dell'associazione o della Costituzione Italiana.

La perdita della qualità di iscritto implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti, nel corso dell'anno, verrà discusso nella prima **riunione del magistrato** dell'anno successivo **che provvederà alla cancellazione dall'elenco degli iscritti**.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione, tranne per i casi automatici sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea salvo i casi che non prevedono passaggio assembleare.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'articolo 15 comma terzo, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire nuovamente al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di due anni dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall'Assemblea.

CAPO IV GOVERNO DELLA FRATERNITA

ARTICOLO 21 – ORGANI DELLA FRATERNITA

Sono organi della Fraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori o, ove previsto, l'Organo di Controllo.
- f) la Commissione Elettorale

Articolo 22 – L'Assemblea

La Fraternita si riunisce in duplice forma assembleare:

- a) Assemblea Ordinaria;
- b) Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti i Fratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, del componente di Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 23 – MODALITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è convocata dal Governatore con avviso personale da comunicarsi al domicilio, a un indirizzo fisico o di posta elettronica degli iscritti almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Fratelli mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, non sarà possibile farsi rappresentare dai Confratelli presenti, né esprimere il proprio voto per delega.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle deliberazioni concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Non hanno diritto di voto in assemblea i Fratelli e Sorelle che non siano in regola con il pagamento della quota associativa o che siano soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione o per i quali siano attivati provvedimenti di decadenza o esclusione.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'articolo 43.

ARTICOLO 24 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo, anche nelle forme previste dalle leggi in vigore all'epoca di approvazione del bilancio, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Fraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

Revisori sull'andamento economico-finanziario;

- b) deliberare l'impiego di eventuali utili od avanzi di gestione, i quali potranno essere in via esclusiva, impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali o ad esse connesse;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove è necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori (o l'Organo di Controllo ove previsto), secondo le modalità di cui agli articoli 27, 35, 36 e 38;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'articolo 44;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli ai sensi degli articoli 19 e 20.

ARTICOLO 25 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via Straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli Effettivi;
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori, o ove presente, l'Organo di Controllo, per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Fraternita o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi in cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'articolo 23 comma primo, secondo e terzo.

In casi di particolare urgenza l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella Sede Sociale almeno 15 giorni prima della data della stessa e comunicazione telematica.

L'Assemblea Straordinaria ha inoltre il compito di deliberare, sentito il parere della Confederazione

Nazionale Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale.

ARTICOLO 26 – ATTRIBUZIONI

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di Controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

ARTICOLO 27 – IL MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Fraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 28.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Fraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni mobili ed immobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

- b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- c) provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a ogni altra nomina eventualmente occorrente;
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del Regolamento Organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) delibera il passaggio degli Aspiranti Fratelli a Fratelli Effettivi o Buonavoglia, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'articolo 16 comma secondo;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- k) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli articoli 17, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- l) propone all'Assemblea, sentito il parere della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- m) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Fraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;
- n) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Fraternita;
- o) determina l'ammontare della quota annuale che ogni Fratello e Sorella devono versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;
- p) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Fraternita;
- q) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- r) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Fraternita.

ARTICOLO 28 – COMPOSIZIONE DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero nella riunione che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Fraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Probiviri e Sindaco revisore, o nominati come Organo di Controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché i membri appartenenti alla commissione elettorale.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Fraternita, nonché i Fratelli che rivestono cariche politiche, elettive o di nomina, a qualunque livello.

ARTICOLO 29 – ADUNANZE DI MAGISTRATO

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti del Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori o, ove presente dall'Organo di Controllo.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato e riunito anche



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

telefonicamente o in forma telematica in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con la presenza non inferiore alla metà dei componenti l'organo.

Le deliberazioni concernenti persone possono essere adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 30 – IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Fraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Fraternita all'interno della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Fraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca le assemblee assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato e delle assemblee;
- d) firma la corrispondenza ed in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali. Per i mandati di entrata ed uscita si osservano le disposizioni di cui all'articolo 34;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia agli effetti di ogni intervento che ne consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 31 – IL VICE GOVERNATORE

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 32 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e delle assemblee. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Fraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 30.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 33 – L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Fraternita firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 34 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

I mandati di pagamento devono essere approvati dal Governatore, o dall'Amministratore.

ARTICOLO 35 – IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 39, fra i Fratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Fraternita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

In particolare:



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti eventualmente sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
- d) convoca, qualora se ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 45.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre probiviri, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equamente con pronunce motivate.

Il Collegio Probivirale tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 36 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

La Fraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i fratelli Effettivi. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 24, lettera d). Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di Controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di Controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 37 – IL CORRETTORE SPIRITUALE

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Fraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Fraternita e la preparazione spirituale e morale dei Fratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto.



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

ARTICOLO 38 - LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea che precede ogni quadriennio, è composta da tre Fratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Magistrato contenente un numero superiore dei fratelli da eleggere,
- c) verificare l'adozione da parte dell'Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'articolo 28, comma primo;
- d) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio Probivirale contenente un numero superiore dei Fratelli da eleggere;
- e) redigere la lista nominativi per l'elezione di membri del Collegio dei Sindaci Revisori contenente un numero superiore dei Fratelli da eleggere;
- f) accerta l'identità degli aventi diritto al voto;
- g) accerta la legittimità del diritto al voto degli iscritti.
- h) redige, esperite le incombenze, apposito verbale. Le liste devono riportare il nominativo del Fratello e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Fratello potrà presentare alla Commissione Elettorale proposta di candidatura nei termini che la stessa indicherà.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui all'articolo 41.

ARTICOLO 39 - MODALITÀ DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono vincolanti ed ogni Fratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza solo per Fratelli compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari a 5 voti per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Fratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Fraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Fratello più anziano

di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Fratelli non compresi nella lista saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Fratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi Organi Sociali.

ARTICOLO 40 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Fraternita. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 41 - GLI INCARICHI DEGLI ORGANI SOCIALI

La durata in carica degli Organi Sociali è quadriennale ed i Fratelli componenti gli organi stessi sono rieleggibili.

Per essere eletti negli Organi Sociali occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio a Fratelli.

Non sono contemporaneamente eleggibili negli Organi Sociali, per nessuna ragione, Fratelli con legami di coniugio o parentela di qualsiasi ordine entro il quarto grado.

Ogni Confratello non potrà essere contemporaneamente eletto in più di un Organo Sociale ad eccezione del Governatore che può essere parte del Magistrato.

Non sono inoltre eleggibili negli Organi Sociali il personale dipendente della Fraternita, i Fratelli che abbiano rapporti d'interesse a qualsiasi titolo con il Sodalizio, i Fratelli che si trovino nella condizione di conflitto di interesse, prestando la loro opera, sia retribuita o gratuita, in enti o organizzazioni di qualsiasi forma giuridica che operino negli stessi settori di intervento, nonché i Fratelli che ricoprano cariche in partiti politici o movimenti politici a qualunque livello.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, la nomina del nuovo membro è fatta dall'Assemblea.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la durata residua del membro



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Fraternita che per tre riunioni consecutive risultano assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 42 - GRATUITÀ DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Fraternita.

I Fratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo ricoperto dovranno ancor più mantenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Fratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ARTICOLO 43 - RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 27 punto I, è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Fratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio Probivirale in riunione congiunta.

Dopo aver esaminato la proposta, il Governatore convoca l'Assemblea Straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la Sede Sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 12 e 42 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Fraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 44 - REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 45 - MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA FRATERNITA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Fraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Fraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Fratelli. La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

ARTICOLO 46 - RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.



CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA FRATERNITA DI MISERICORDIA MILANO STATUTO

ARTICOLO 47 - SCIoglimento DELLA FRATERNITA

La Fraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del C.C. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Fraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Fraternita.

ARTICOLO 48 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Fraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti e *previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, C.C.

ARTICOLO 49 - RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E ISCRIZIONE PUBBLICI REGISTRI

Ai fini del riconoscimento *o del mantenimento* della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa *o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento della stessa all'Albo del Volontariato e/o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto,

sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili *in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo*, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

ARTICOLO 50 - NORMA DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del D.Lgs. 117/2017 e del C.C. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

**STATUTO APPROVATO DURANTE
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 OTTOBRE
2020 CON ATTO DEL NOTAIO ORRU'
GIANCARLO N. 210327/35059 DEL 19
OTTOBRE 2020**